



FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO  
COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Procedimento nr.

03/2014 R.G. Procura Federale Fibis

03/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibis

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

- **Il tesserato Antonio TRIUNFO,** [REDACTED]

**(FG) tessera nr. FB03A311 presso CSB Golden Times ASD;**

per rispondere della violazione della violazione degli artt. 1 e 7 del reg. Giustizia Fibis, perché attraverso le condotte descritte nell'atto di deferimento (che qui si intende richiamato) ha posto in essere "gratuite offese della reputazione e dell'immagine di un massimo dirigente federale e della federazione nella sua interezza. Le frasi denigratorie, per comodità sopra evidenziate, esplicano un maggiore vis espansiva in quanto esposte alla conoscenza di una pluralità di soggetti terzi mediante il forum del sito Biliardo Web, la pagina face book dell'incolpato. La gravità dei fatti è ancora più evidente se si considera che le frasi denigratorie postate dal tesserato Triunfo, diffamatorie sia in vie diretta che indiretta, acquisiscono per la natura del mezzo utilizzato, una lesione della reputazione della dirigenza federale e dell'intera federazione permanente e duratura. Esse hanno poi un'evidente ed oggettivo significato minatorio e comunque tali vengono percepite dal suo destinatario (il presidente Claudio Bono)".

Violazioni poste in essere nel mese di giugno 2014.

### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto dell'esposto sottoscritto dal Vice.Pres.Vicario Fabis e RSN Stecca Sig. Claudio Bono del 10.6..

All'udienza del 12 settembre 2014 nessuno era presente per l'inculpato.

Acquisiti gli atti di indagine, il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicata la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per la durata di anni 1 (uno).

### *Motivazione*

La Commissione ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'inculpato per la violazione contestatagli.

Le espressioni contestate al tesserato sono numerose e di contenuto chiaramente lesivo dell'immagine del Vice Presidente Bono e, conseguentemente, di tutta la Federazione:

e-mail del 6.6.14 ore 21.22 da antonio triunfo a claudio bono:

“a luglio faremo una lunga chiacchierata io e te da soli...giusto per farti capire ke io sono io e mio fratello è un'altra cosa...così mi spieghi benissimo la storia delle bilie piccole e del link ke ho condiviso su fb e sul biliardo web...tra l'altro bannato senza motivo dal deficiente esigo risposte giuste e affermative mi raccomando a presto!”;

e-mail del 7.6.14 ore 13.09 da antonio triunfo a claudio bono:

“La pazienza è ormai alle porte...giusto per togliermi la santa soddisfazione ...ke in tutto questo contesto non centro nulla e non sono io a fare fotomontaggi...soprattutto devo anche farti capire purtroppo ke se hai un problema con me...ne devi parlare con me...non tentarmi e non provocarmi...la pazienza potrebbe farmi brutti scherzi...a presto coglione”;

e-mail del 7.6.14 ore 17.04 da antonio triunfo a claudio bono

“visto e considerato ke lo trovi un complimento detto da me allora non posso altro ke rifarti felice...doppiamente coglione nel continuare a farmi vivere emozioni di accuse che non ho fatto e non abbiamo il mio timbro come firma..per la cronaca sono stato bannato solo da ieri..indi per cui i tuoi msg te li puoi anche mettere nel posto in cui credi stiano al caldo visto che non posso nemmeno leggerli e tra l'altro io...con i miei amiketti così ben citati da te nel mio diario FB faccio quello che voglio raccomandandoti di non violare la mia privacy gentilmente il resto credo proprio ci sia poco da dire ma quel poco preferisco dirlo a quattrokki caro sig. presidente a presto!”.

Successivamente al citato scambio di e-mail, l'inculpato ne pubblicava l'intero contenuto sul proprio profilo face book, ostensibile a terzi, tesserati e non, violando così la riservatezza delle comunicazioni intercorse tra il dirigente federale e il tesserato in questione. Oltre a pubblicare frammenti di corrispondenza privata, postava commenti (sul

proprio profilo fb nella giornata di sabato 6.6.14 – v. allegati nr. 3 – commenti successivamente rimossi), *ingiuriosi, denigratori e minacciosi*, sempre all'indirizzo del presidente dirigente federale Claudio Bono, dal seguente tenore:

“io sono già al dolce e se ricevo ancora un@di provocazione giuro che non aspetto saint vincent vado direttamente a fargli visita” post di sabato 6.6.14 delle ore 14.54;

“tranquillo sono circonciso ed ho 48 anni non sono queste le provocazioni ke mi fanno perdere letteralmente la testa...la cosa ke mi più mi fa stare male e ke ci considera un'ammukio di poveri deficienti ke dipendono dalle sue labbra” post del 6.6.14 ore 15.04;

“era a cena coi nostri soldi ihihihihihhi” post del 6.6.14 ore 01.35.

Il tesserato, in data 27.6.14, appresa la notizia di essere stato oggetto di provvedimento di sospensione cautelare, pubblicava sulla pagina del proprio profilo face book ulteriori propalazioni offensive e minacciose all'indirizzo degli organi federali e segnatamente del vice presidente Claudio Bono, dal seguente tenore:

-“...forse per rancori personali e forse percke' è un coglione” post del 27.6.14 ore 19.31;

-“..lo so è un povero coglione senza palle” post del 27.6.14 ore 18.22

-“...io sono uno che difficilmente mi faccio mettere in piedi in testa specialmente se non ho fatto niente per meritarmi ste stronzate da un coglione per coprire le loro faccende dio perdona io no” post del 27.6.14 ore 19.11;

-“..è questione di orgoglio caro Paolo...e non vedo l'ora di incontrarlo...almeno avrò un buon motivo per denunciarmi...non ho nulla da perdere la faccia gliela faccio scoppiare...non mi interessano le sospensioni...e questo non l'ha ancora capito cmq potete scrivere quello ke volete nel mio diario non si è perseguibili in reato fidatevi...” post del 27.6.14 ore 20.16

L'incolpato non ha fornito alcuna valida giustificazione al comportamento contestatogli, né ha dato modo di apprezzare una qualche forma di resipiscenza.

La gravità e ripetizione delle affermazioni lesive dell'immagine e del decoro altrui merito la sanzione richiesta dal P.F.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui agli artt. 1 e 7, Regolamento di Giustizia, applica all'**incolpato ANTONIO TRIUNFO, in atti**

**meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di anni uno.**

Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 settembre 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filocamo

Avv. Elisa Fabbri

*Elisa Fabbri*